

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

deliberazione n. 35

APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 17 MAGGIO 2022, N. 70

MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la proposta di regolamento interno approvata dalla Giunta per il regolamento nella seduta del 30 marzo 2022, n. 9;

Visto il comma 4 dell'articolo 147 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi assembleari nella seduta del 26 aprile 2022, n. 76;

Visti l'articolo 19 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) e il comma 5 del su richiamato articolo 147;

DELIBERA

di approvare il seguente regolamento interno.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Dino Latini

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Luca Serfilippi

f.to Micaela Vitri

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE**

Art. 1

*(Modifica all'articolo 8
del Regolamento interno)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del Regolamento interno è inserito il seguente:

“2 bis. Nella composizione dell'Ufficio di presidenza è garantita, di norma, la presenza di entrambi i generi.”.

Art. 2

*(Modifica all'articolo 21
del Regolamento interno)*

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del Regolamento interno dopo le parole: “da ciascun Gruppo” sono inserite le seguenti: “entro il termine di centoventi giorni dalla loro costituzione”.

Art. 3

*(Modifica all'articolo 48
del Regolamento interno)*

1. Il comma 2 dell'articolo 48 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“2. Lo svolgimento degli atti ispettivi ha luogo, di norma, per circa sessanta minuti, prima della trattazione delle proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo.”.

Art. 4

*(Sostituzione dell'articolo 61
del Regolamento interno)*

1. L'articolo 61 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“Art. 61 (Fatto personale)

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il consigliere e l'Assessore che chiedono la parola per fatto personale devono indicarne sinteticamente i motivi.

3. Qualora il Presidente non ne riconosca la sussistenza e il richiedente insiste, l'Assemblea decide senza discussione con votazione palese per alzata di mano.

4. Il Presidente, se ritiene fondata la richiesta, concede la parola al richiedente per un massimo di tre minuti, al termine della trattazione dell'argomento.

5. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire soltanto per precisare o rettificare il significato delle sue parole per non più di tre minuti.”.

Art. 5

*(Modifiche all'articolo 121
del Regolamento interno)*

1. Nella rubrica dell'articolo 121 del Regolamento interno le parole: “al Parlamento” sono sostituite dalle seguenti: “alle Camere”.

2. Al comma 1 dell'articolo 121 del Regolamento interno le parole: “al Parlamento” sono sostituite dalle seguenti: “alle Camere”.

3. Al comma 2 dell'articolo 121 del Regolamento interno le parole: “al Parlamento” sono sostituite dalle seguenti: “alle Camere”.

Art. 6

*(Modifica all'articolo 134
del Regolamento interno)*

1. Il comma 6 dell'articolo 134 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“6. Dopo la risposta l'interrogante può replicare, per non più di tre minuti, per dichiarare se sia o no soddisfatto. Nel caso di interrogazione sottoscritta da più consiglieri il diritto di replica spetta ad uno solo degli interroganti. Salvo diverso accordo tra gli interroganti, si intende che il diritto di replica compete al

primo firmatario. Nel caso di interrogazione sottoscritta da consiglieri appartenenti a Gruppi diversi, il diritto di replica spetta ad un consigliere per ciascun Gruppo.”.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 136 del Regolamento interno)

1. Il comma 2 dell'articolo 136 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“2. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata ha luogo, secondo quanto previsto nella programmazione dei lavori dell'Assemblea, di norma una volta al mese, per non più di trenta minuti.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 136 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“3. Le interrogazioni a risposta immediata devono pervenire al Presidente dell'Assemblea due giorni lavorativi prima della seduta dell'Assemblea medesima, entro le ore dieci, e vengono tempestivamente trasmesse alla Giunta.”.

3. Il comma 7 dell'articolo 136 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“7. La risposta della Giunta su ciascuna interrogazione non può superare i tre minuti. Dopo la risposta l'interrogante può replicare, per non più di due minuti, per dichiarare se sia o no soddisfatto. Nel caso di interrogazione sottoscritta da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo degli interroganti. Salvo diverso accordo tra gli interroganti, si intende che il diritto di replica compete al primo firmatario. Nel caso di interrogazione sottoscritta da consiglieri appartenenti a Gruppi diversi, il diritto di replica spetta ad un consigliere per ciascun Gruppo.”.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 137 del Regolamento interno)

1. Il comma 4 dell'articolo 137 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“4. L'interpellante o, nel caso di un'interpellanza sottoscritta da più consiglieri, uno degli interpellanti, ha diritto di illustrare l'interpellanza per non più di cinque minuti; la risposta della Giunta non può eccedere i cinque minuti, dopo i quali l'interpellante può replicare per non più di tre minuti per dichiarare se si ritiene soddisfatto. Nel caso di interpellanza sottoscritta da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo degli interpellanti. Salvo diverso accordo tra gli interpellanti, si intende che il diritto di replica compete al primo firmatario. Nel caso di interpellanza sottoscritta da consiglieri appartenenti a Gruppi diversi, il diritto di replica spetta ad un consigliere per ciascun Gruppo.”.

2. Il comma 6 dell'articolo 137 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“6. Nel caso di abbinamento di interpellanze ed interrogazioni, ai sensi dell'articolo 140, hanno la parola i primi firmatari delle interpellanze per l'illustrazione, per non più di tre minuti ciascuno, e, dopo la risposta della Giunta, parlano nell'ordine, per la replica, i primi firmatari delle interrogazioni e i primi firmatari delle interpellanze, salvo diverso accordo tra i consiglieri, per un tempo di tre minuti.”.

Art. 9

(Disposizioni transitorie)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 8 del Regolamento interno, come inserito dall'articolo 1, si applica a partire dalla rielezione del nuovo Ufficio di presidenza dell'XI legislatura regionale, disciplinata dal medesimo articolo 8.

2. In sede di prima applicazione, i Gruppi assembleari, che non vi abbiano ancora provveduto, approvano il regolamento indicato al comma 1 dell'articolo 21 del Regolamento interno, come modificato dall'articolo 2, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questo regolamento interno.